

FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ PER IL LAVORO

LINEE GUIDA

INTERVENTI 2017/2018 PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISOCCUPATI E DI GIOVANI

1. PREMESSA

Il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro (di seguito, per brevità, nominato **Fondo**) è stato attivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – in collaborazione con la Chiesa di Padova, le Diocesi di Adria - Rovigo e di Chioggia, le Province di Padova e di Rovigo, le Camere di Commercio di Padova e di Venezia Rovigo Delta - Lagunare e, in seguito, anche dal Comune di Padova – allo scopo di alleviare numerose situazioni di disagio economico-sociale dovute alla disoccupazione.

Per l'edizione 2017/2018 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato € 1 milione e ha deliberato di affidare ad Adam Onlus (Associazione dei volontari della Caritas di Padova) le operazioni di avvio e di gestione del Fondo per la corrente edizione.

2. PRINCIPI E OBIETTIVI DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ' 2017/2018

Il Fondo si basa sul principio di centralità della persona, alla quale, utilizzando un sistema dotale, vengono offerte opportunità di formazione e lavoro personalizzate, in grado di favorire sia un inserimento lavorativo, sia un nuovo inserimento sociale.

Il Fondo favorisce i progetti di accompagnamento in favore di disoccupati in situazione di disagio, proponendosi di sviluppare, tra gli operatori sociali del territorio, una rete di solidarietà umana in grado di intercettare, raggiungere e assistere le persone in difficoltà.

L'iniziativa è aperta all'apporto di quanti – enti pubblici e privati – intendono concorrere alla sua realizzazione, sia con specifiche liberalità, sia implementando l'organizzazione e la gestione operativa del Fondo.

Per l'edizione 2017/2018, il Fondo si prefigge di sostenere 1.500 progetti di reinserimento lavorativo nelle aree di riferimento.

3. STRUTTURA DEL FONDO

Il Fondo ha una struttura articolata, governata dagli enti partecipanti, che funziona in stretta collaborazione con una variegata rete territoriale (Comuni, Parrocchie, Associazioni, Centri per l'impiego, enti non profit, Caritas), in grado di intercettare, assistere e segnalare i più gravi casi di disagio sociale.

Il modello organizzativo adottato prevede:

- il dialogo costante dei volontari degli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro (di seguito "**Sportelli**") con il territorio, che consente un monitoraggio continuo della situazione economica e sociale della collettività di riferimento. Le indicazioni raccolte sono poi segnalate alle Commissioni di Valutazione e ai Comitati di Indirizzo del Fondo, che possono, quindi, valutare di modificare il proprio operato in virtù dei nuovi elementi emersi;
- un monitoraggio continuo che consente un costante miglioramento dell'efficacia delle risorse investite.

Si ricorda che il Fondo opera esclusivamente attraverso il lavoro di volontari e le risorse raccolte sono interamente utilizzate per i sostegni ai beneficiari.

Punto di riferimento per tutti gli operatori del Fondo è il Portale Servizi (<https://live2017.fondazionecariparo.com>), che contiene tutte le informazioni utili (regolamenti, linee guida, documenti che spiegano il funzionamento del Fondo e le sue opportunità, modulistica) e che funge da luogo di incontro fra domanda (richieste di sostegno) e offerta di lavoro (manifestazioni di interesse o proposte di lavoro); quindi:

- accoglie le manifestazioni di interesse di datori di lavoro, segnalando lo strumento di inserimento lavorativo di proprio interesse;
- registra le richieste di sostegno dei singoli e le relative schede di valutazione compilate dagli operatori degli Sportelli;
- riporta le valutazioni del tutoraggio, la prima all'avvio del lavoro e la seconda al termine del progetto lavorativo. Tali schede, la cui compilazione è a cura degli operatori degli Sportelli, raccolgono le informazioni sull'utilità del progetto in termini di aiuto, di riduzione del bisogno e di crescita personale.

Nel Portale Servizi della Fondazione vengono anche inserite le delibere di erogazione dei contributi, le relative comunicazioni e tutte informazioni inerenti all'iter del progetto di lavoro deliberato.

Infine, il Portale Servizi consente l'estrazione di dati e il monitoraggio complessivo dell'iniziativa.

4. STRUMENTI OPERATIVI DEL FONDO

Le attività si realizzeranno attraverso i seguenti strumenti operativi:

1. Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo con borsa-lavoro;
2. Doti di Lavoro;
3. Corsi di formazione e stage formativi in aziende interessate all'assunzione e/o per rilascio di particolari abilitazioni richieste dal mercato del lavoro e/o per avvio attività di autoimpiego;
4. Contratto di Prestazione di Lavoro Occasionale;
5. Libretto di famiglia.

Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 si articolano i dettagli operativi delle attività.

Gli enti del territorio potranno, altresì, proporre anche altri progetti in rete che possono prevedere condizioni diverse da quelle stabilite negli allegati sopra richiamati, ma che rispondono a specifiche esigenze di inserimento lavorativo delle persone in situazione di disagio. I progetti della specie possono prevedere combinazioni di strumenti operativi diversi e quote di partecipazione ai progetti per importi diversi da quelli standard; tali progetti dovranno essere valutati e specificatamente approvati. La fattispecie di questi progetti rientra nel seguente strumento operativo:

6. Altri progetti in convenzione (allegato 6).

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'edizione 2017/2018 vengono introdotte alcune novità, relativamente alle attività ordinarie del Fondo, a seguito dell'emanazione della Legge 21 Giugno 2017, n. 96, che ha convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con cui sono state previste, in favore dei datori di lavoro, due nuove modalità di acquisire prestazioni occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione di Lavoro Occasionale. Tali misure, peraltro, pongono alcune limitazioni all'utilizzo di detti strumenti di lavoro, riservandoli ad alcuni settori di attività.

Inoltre, è stato recepito lo spirito dell'accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, volto a garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio, introducendo alcune restrizioni operative ai Tirocini e aumentando il contributo orario della Borsa-Lavoro da 5 euro/ora a 6 euro/ora. Un aumento di analoga misura è stato apportato al contributo mensile delle Doti di Lavoro (da 250 euro/mese a 300 euro/mese).

Il Fondo cercherà di privilegiare gli strumenti di inserimento lavorativo, come il Tirocinio formativo o di inserimento/reinserimento lavorativo, la Dote di Lavoro, la formazione (se correlata a specifiche richieste delle aziende o a forme di autoimpiego) e i progetti in convenzione che prevedano una significativa percentuale di conferme sul lavoro e/o un significativo impatto sul territorio in termini di utilità sociale.

6. DESTINATARI DELLE ATTIVITA' DEL FONDO

Destinatari delle attività del Fondo sono disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nelle province di Padova e di Rovigo o nelle aree degli enti partecipanti che, tenuto conto delle condizioni familiari, si trovino in situazioni di disagio economico e/o sociale.

L'indicatore ISEE 2017 non dovrà, di norma, superare l'importo di € 20.000,00. Si precisa, peraltro, che un indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 non significa che il richiedente abbia autonomamente diritto alle agevolazioni del Fondo, così come un indicatore ISEE superiore a € 20.000,00 potrebbe riferirsi a famiglie in condizioni prossime alla soglia di povertà.

Il modello ISEE, seppur necessario ai fini della valutazione, potrebbe non tener conto delle concrete e attuali condizioni di vita (a seguito, per esempio, di una perdita improvvisa del lavoro, di beni immobili che non hanno mercato o non producono redditi, di pignoramenti in corso, di procedure concorsuali in atto, di situazioni debitorie pesanti non considerate dal modello, di elevata numerosità del nucleo familiare, di elevata valorizzazione di alcuni cespiti immobiliari, ecc.).

Il Fondo darà priorità ai casi che presentano carattere di urgenza per il soddisfacimento di necessità essenziali, come, ad esempio quando:

- all'interno della famiglia non ricorre un reddito sufficiente per l'acquisto dei beni di prima necessità (situazioni di povertà assoluta);
- all'interno della famiglia vi sono minori, disabili, persone con handicap, anziani, ecc., le cui cure richiedono una riconsiderazione del reddito disponibile della famiglia;
- il richiedente presenta disagi ritenuti rilevanti.

Queste persone in situazione di disagio dovranno essere, di norma, segnalate e prese in carico dai Servizi Sociali dei Comuni di residenza.

Ulteriori condizioni per l'accesso alle attività del Fondo sono precisate nelle schede allegate e nel Disciplinare di cui al successivo punto 12.

7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LAVORO

Gli enti proponenti i progetti di lavoro dovranno compilare la manifestazione di interesse sul Portale Servizi della Fondazione. Se hanno già individuato nomi di disoccupati di loro interesse, potranno segnalarli nella stessa manifestazione d'interesse e indirizzarli a colloquio con gli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro più vicini per la formalizzazione della relativa richiesta di sostegno. Qualora non abbiano indicato alcun nome, dovranno mettersi in contatto con lo Sportello di Solidarietà per il Lavoro competente per territorio per richiedere l'invio di disoccupati per una selezione preliminare.

Resta inteso che, per l'inserimento lavorativo nella propria struttura dei nominativi beneficiari delle agevolazioni del Fondo, l'Ente proponente dovrà dare priorità a persone che presentino i profili professionali richiesti e che si trovino in condizioni di maggior disagio rispetto ad altre.

Per quanto riguarda i progetti di pubblica utilità, i Comuni interessati potranno presentare sia il progetto, sia i nominativi dei potenziali beneficiari, fungendo quindi da sportello e interagendo con lo Sportello di riferimento per le necessarie valutazioni dei richiedenti al fine di privilegiare le persone che presentano condizioni di maggior disagio.

Gli enti di formazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro potranno manifestare la loro disponibilità ad effettuare i servizi formativi e di collocamento direttamente sul Portale Servizi citato, allegando anche la proposta di contratto e le relative condizioni.

Nella manifestazione di interesse, sezione Altri progetti in convenzione, l'ente capofila dei progetti in rete dovrà riportare una sintetica descrizione del progetto, sottoscriverla e allegarla in formato PDF alla manifestazione di interesse stessa.

I progetti dovranno essere presentati entro il 30/06/2018.

Gli enti proponenti signaleranno, senza necessità di preventiva registrazione, il proprio progetto di inserimento lavorativo sul Portale Servizi della Fondazione, cliccando "Accedi" sull'icona "Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro - Manifestazione di interesse". Dopo aver inserito i propri riferimenti, dovrà essere selezionata l'attività prescelta tra le tipologie disponibili, indicando poi:

- i profili professionali richiesti e il numero di persone;

- le località di svolgimento del lavoro;
- l'importo dell'erogazione richiesta al Fondo, e la parte di autofinanziamento o cofinanziamento.

Altri campi da compilare sono specifici dello strumento operativo prescelto.

Dopo la chiusura della procedura, l'ente riceverà immediatamente, all'indirizzo mail indicato, una risposta automatica che conferma la registrazione della manifestazione di interesse. L'ente sarà poi contattato dagli Sportelli operanti nell'area della sede lavorativa, per la segnalazione dei nominativi che presentano i profili professionali richiesti.

L'ente stesso potrà attivarsi nei confronti degli Sportelli per sollecitare l'invio di nominativi di disoccupati in situazione di disagio o per ottenere delle risposte alle loro manifestazioni di interesse.

In caso di variazione dei dati e delle informazioni fornite con la manifestazione di interesse, l'ente dovrà darne notizia ai seguenti indirizzi mail:

- coordinamento@fssl.it;
- sportelli.fss@caritaspadova.it (Commissione di Valutazione Area Chiesa di Padova);
- segreteria@caritaschioggia.it (Commissione di Valutazione Area Diocesi di Chioggia);
- fondo@caritasrovigo.org (Commissione di Valutazione Area Diocesi di Adria-Rovigo).

Per ulteriori informazioni, si veda anche il "Manuale Manifestazioni di interesse" disponibile fra i documenti del Portale Servizi della Fondazione.

La presentazione della manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Fondo a dar corso all'avvio del progetto e alla erogazione del contributo previsto. L'impegno del Fondo verrà infatti assunto con la delibera di approvazione delle relative Richieste di Sostegno.

8. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI SOSTEGNO

I Servizi Sociali dei Comuni, i Centri per l'impiego, gli enti religiosi, le associazioni locali e gli enti pubblici e non profit interessati possono individuare e segnalare i nominativi dei potenziali beneficiari agli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro, utilizzando la scheda di segnalazione disponibile nel Portale Servizi della Fondazione.

Gli Sportelli provvederanno a:

- o effettuare i colloqui informativi e raccogliere la documentazione necessaria per l'istruttoria della richiesta;
- o compilare l'apposito modulo on-line "Nuova domanda" e "La prima scheda di ingresso" del campo Relazione;
- o stampare e far sottoscrivere la domanda e tutti i documenti relativi, incluso il consenso informato exD.Lgs. 196/2003;
- o compilare la scheda di valutazione della domanda e del progetto di lavoro, avvalendosi di un predefinito sistema di assegnazione di valori. La procedura richiederà obbligatoriamente il collegamento della domanda con la relativa manifestazione di interesse;
- o con il completamento della domanda, della "Valutazione" e della "Relazione" (prima scheda di ingresso) la richiesta di sostegno e la relativa manifestazione di interesse potranno essere esaminate dalla Commissione di Valutazione per le proprie decisioni.

Il soggetto richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- o scheda di accompagnamento;
- o documento d'identità in corso di validità;
- o per gli extracomunitari, regolare permesso di soggiorno o documentazione attestante la procedura di rinnovo;
- o curriculum vitae, se disponibile. Qualora non sia disponibile il curriculum, gli sportelli compileranno gli appositi campi della domanda relativi alle esperienze professionali, ai profili professionali e alle aspirazioni dei richiedenti;
- o dichiarazione ISEE aggiornata. La dichiarazione ISEE aggiornata può essere fornita gratuitamente dai CAF del territorio;
- o certificato di disoccupazione rilasciato dai Centri per l'Impiego. Per le Borse Lavoro e le Doti di Lavoro può essere sufficiente l'autocertificazione;

- o ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare l'esistenza della situazione di disagio per poter attivare i Tirocini¹.

9. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI RICHIEDENTI E L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione ai contributi gli Sportelli valuteranno:

- o sul piano economico:
 - l'entità e la composizione del reddito familiare (numero dei percettori di reddito, tipologia ed entità delle entrate: pensioni, assegni, contributi, ecc.);
 - il diritto a forme di integrazione del reddito e di sostegno da parte degli enti pubblici o privati (CIG, sussidi di disoccupazione, mobilità, interventi regionali e statali a favore delle famiglie povere, ecc.);
 - il diritto a percepire o l'aver percepito il Trattamento di Fine Rapporto;
 - la proprietà di un secondo alloggio;
 - la situazione dei risparmi e del patrimonio della famiglia;
- o sul piano familiare o personale:
 - la composizione del nucleo familiare (numero, età, posizione lavorativa, ecc.);
 - l'eventuale ammontare degli impegni familiari;
 - la situazione di disagio, sentiti anche i referenti della rete.

Tutte queste variabili sono sinteticamente considerate nell'attestazione ISEE, ma gli Sportelli dovranno esplicitare le informazioni di dettaglio nella scheda di valutazione per consentire alla Commissione di Valutazione di svolgere un esame più circostanziato della reale situazione di disagio della famiglia e del richiedente.

10. IMPORTO MASSIMO DI CONTRIBUTI PER BENEFICIARIO

Le misure e le modalità di erogazione dei contributi per singolo beneficiario sono definite specificamente per ogni attività nelle schede sinottiche allegate.

In ogni caso, l'importo massimo complessivo erogabile dal Fondo a valere sulla presente edizione 2017/18 è stabilito in:

- € 2.500,00 per beneficiario per le Prestazioni di Lavoro Occasionali (Libretti Famiglia e Contratti di Prestazione Occasionale), per i Corsi di Formazione e per gli Altri progetti in Convenzione;
- € 2.700,00 per beneficiario per i Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo;
- € 2.500,00 per beneficiario per le Doti di Lavoro per contratto di lavoro a tempo determinato;
- € 3.500,00 per beneficiario per le Doti di Lavoro per contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato.

Viene, altresì, stabilito un contributo massimo per beneficiario di € 3.500,00, qualora vengano riconosciute le premialità previste per gli enti e aziende che confermano sul lavoro i beneficiari di precedenti percorsi di Tirocinio, con contratti regolari a tempo indeterminato (vedi allegato 3).

Si precisa che l'importo massimo di € 3.500,00 non potrà essere superato anche nel caso in cui, in favore del medesimo beneficiario, siano concessi contributi per più progetti di lavoro nella stessa edizione del Fondo.

¹ Si ricorda che ai sottoccupati, (cioè coloro che pur avendo un contratto di lavoro intermittente (noto anche come "lavoro a chiamata" ovvero "job on call") percepiscono emolumenti annui inferiori all'importo della 'no-tax-area' di tempo in tempo vigente – attualmente € 8.000, ovvero all'importo pari «al reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»), a far data dal 24/09/2015 (entrata in vigore della Dlgs 150/2015, denominata 'Job Act') il Centro per l'Impiego non può rilasciare dichiarazioni di conservazione dello stato di disoccupazione per ammontare di reddito. Pertanto i sottoccupati risultano essere a tutti gli effetti occupati e non potranno essere beneficiari di Tirocini ai sensi della DGR 1324 del 23/07/2015, a meno che risultino appartenere a Categorie particolari di persone svantaggiate (persone per le quali può essere rilasciata una dichiarazione degli assistenti sociali o anche solo dichiarate tali dagli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro dopo un esame circostanziato della situazione personale e familiare del richiedente).

A tal fine lo Sportello, nel caso non possa disporre della relazione degli assistenti sociali, al fine di poter esaminare la situazione personale e familiare e di completare l'istruttoria della richiesta, dovrà acquisire dal richiedente la seguente ulteriore documentazione:

- copia del contratto di lavoro;
- copia certificazione unica, se recente, e/o copia dei cedolini paga riferiti all'ultimo periodo di lavoro.

11. DEROGHE

Il Fondo prevede, per l'edizione 2017/2018, la possibilità di derogare a quanto previsto dalle presenti Linee Guida per le seguenti categorie:

1. per chi ha bisogno di un breve periodo di lavoro per maturare il diritto alla pensione;
2. per i Giovani 'Neet' in situazione di disagio (giovani che abbiano ricercato infruttuosamente un lavoro da tempo);
3. per i partecipanti a progetti di inserimento lavorativo, fondati sui valori della solidarietà e del bene comune, che prevedano la collaborazione di più enti che operino in rete per la realizzazione degli stessi e che risultino particolarmente strategici per gli Enti partecipanti.

Le deroghe di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere decise e debitamente motivate dalle Commissioni di Valutazione, mentre le deroghe previste al punto 3 dovranno essere specificamente approvate e motivate dai Comitati di Indirizzo.

Ogni delibera in favore di nominativi che hanno già beneficiato delle agevolazioni del Fondo deve essere adeguatamente motivata e corredata da una relazione approfondita dell'assistente sociale e/o del volontario dello Sportello di Solidarietà per il Lavoro.

Fatti salvi i casi prioritari sopra dettagliati, va precisato che i destinatari di voucher nelle edizioni del Fondo dal 2015 in poi, potranno di norma accedere a alle nuove Prestazioni di Lavoro Occasionali solo fino a concorrenza dell'importo massimo di € 2.500,00 complessivo, oppure beneficiare di un Tirocinio con Borsa-Lavoro o Dote di Lavoro.

Casi particolari (esempio: Altri progetti in convenzione finalizzati a favorire nominativi segnalati da altri enti per progetti finanziati da direttive regionali o statali e/o comunitarie, ovvero progetti di lavoro promossi da enti/soggetti, in rete fra loro e co-finanziati parzialmente dagli stessi, in favore di nominativi in situazione di disagio) saranno valutati dalle Commissioni di Valutazione nel rispetto di criteri che saranno stabiliti dai rispettivi Comitati di Indirizzo.

12. DELIBERA DI APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI LAVORO

L'impegno del Fondo è assunto con la delibera di approvazione delle richieste da parte delle Commissioni di Valutazione; tale impegno viene formalizzato dalla Segreteria della Commissione di Valutazione mediante apposito successivo scambio di corrispondenza con l'ente proponente.

Fanno eccezione i Corsi di formazione e gli Altri progetti in convenzione, i quali dovranno essere preventivamente esaminati e valutati dai Comitati di Indirizzo competenti.

Le Commissioni di Valutazione, nell'ambito della loro autonomia decisionale, dovranno osservare un Disciplinare che precisa le regole da seguire per l'esame delle richieste di sostegno pervenute dagli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro. Il Disciplinare ha lo scopo di uniformare i criteri per la selezione delle richieste, di favorire un efficace accompagnamento al lavoro dei beneficiari, nonché di prevedere specifiche condizioni per le rendicontazioni e per le richieste di anticipazione dei progetti approvati dalla stessa Commissione di Valutazione. Il Disciplinare verrà reso pubblico attraverso il Portale Servizi della Fondazione.

Si sottolinea in particolare quanto segue:

- qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nello svolgimento dei progetti di lavoro, l'ente proponente non potrà essere beneficiario di contributi del Fondo 2017/2018;
- gli enti proponenti, che al momento della presentazione della manifestazione di interesse non abbiano concluso i progetti di lavoro di precedenti manifestazioni di interesse, non possono ricevere un nuovo contributo, salvo che non si tratti di manifestazioni di interesse di tipo diverso e/o di anticipata conferma sul lavoro del beneficiario;
- i progetti di lavoro approvati dalle Commissioni di Valutazione devono essere avviati entro due mesi dalla data di approvazione; in caso contrario, e qualora non venga richiesta e concessa una proroga, verranno considerate decadute. A tali enti verrà inviata un'apposita comunicazione tramite e-mail;
- il progetto dovrà poi essere realizzato entro sei mesi dall'avvio e rendicontato entro novanta giorni dal termine del progetto lavorativo, salvo diversa delibera delle Commissioni di Valutazione. La durata del progetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a dodici mesi;
- i Comitati di Indirizzo si riservano la facoltà di stabilire scadenze diverse da quelle indicate sopra per gli Altri progetti in convenzione e per i Corsi di Formazione;

- il Fondo si riserva la facoltà di revocare la delibera e di non procedere al pagamento di somme e/o di sospendere i pagamenti e/o di effettuare pagamenti per importi ridotti, nel caso in cui le attività siano svolte in maniera difforme rispetto al progetto lavorativo approvato, ovvero qualora non siano rispettate le norme di legge e le indicazioni delle Linee Guida del Fondo. Il mancato invio della documentazione finale o il mancato rispetto dei tempi previsti per l'avvio e la conclusione dei progetti di lavoro determina la revoca dell'impegno assunto dal Fondo, ovvero il pagamento per importi ridotti, e, qualora siano state erogate delle anticipazioni, la restituzione delle stesse anticipazioni;
- resta inteso che le Commissioni di Valutazione potranno, a loro insindacabile giudizio, dare o negare, ovvero dare seguito solo parziale alle manifestazioni di interesse;
- ulteriori condizioni potranno essere stabilite dal 'Disciplinare'.

Si ricorda che, in ogni caso, le delibere di approvazione delle rispettive Commissioni di Valutazione debbano essere tassativamente attivate entro e non oltre il 31.10.2018, concluse entro il 30.04.2019 e rendicontate entro tre mesi dalla conclusione del progetto.

Per i progetti relativi alle Prestazioni di Lavoro Occasionale, per i Corsi di formazione e per gli Altri progetti in convenzione, unitamente all'e-mail di conferma sarà inviata una lettera contenente i termini di avvio, di durata e di conclusione dei lavori e le altre condizioni da rispettare per l'erogazione dei contributi. L'accettazione dei contenuti della lettera dovrà essere inviata sollecitamente, anche tramite posta elettronica, alla rispettiva Commissione di Valutazione.

Alla stessa Commissione di Valutazione andrà inviata la rendicontazione e la documentazione di spesa per il pagamento da parte del Fondo, nonché tutta la corrispondenza relativa al progetto finanziato dal Fondo.

Per i Tirocini e le Doti di Lavoro, dopo la comunicazione di approvazione delle corrispondenti richieste di sostegno da parte della Commissione di Valutazione, le aziende si rivolgeranno ai Centri per l'impiego per:

- l'avvio e/o le successive modifiche alle convenzioni di tirocinio nonché l'invio mensile del foglio delle presenze del tirocinante;
- la presentazione della richiesta di pagamento² delle Doti di Lavoro e degli eventuali ulteriori contributi previsti in caso di assunzione del tirocinante, con gli allegati documenti, previsti dal modulo di richiesta pagamento, debitamente compilati e firmati.

13. DONAZIONI

Il Fondo può anche essere oggetto di donazioni deducibili e/o detraibili fiscalmente per privati e aziende³.

Le donazioni possono essere versate sui c/c delle tre Caritas Diocesane coinvolte e/o delle Associazioni di volontariato partner delle stesse:

Chiesa di Padova: c/c presso Cassa di Risparmio del Veneto

IBAN IT74S 06225 12150 100000004989

Diocesi di Adria – Rovigo: c/c presso Banca Prossima

IBAN IT76H 03359 01600100000005262

Diocesi di Chioggia: c/c presso Cassa di Risparmio di Venezia

² Modulo disponibile sul portale <https://live2017.fondazionecariparo.com>, cliccando, sulla finestra "Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro" → "Documenti".

³ Si ricordano le norme fiscali che regolano la materia, in vigore fino al 31/12/2017:

- le offerte alle Diocesi e/o alle Caritas diocesane sono deducibili fino al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 e art. 81 D.LGS. 344/2003). Quindi non sono deducibili per i cittadini non imprenditori.

- le offerte alle onlus: le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRPEF, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS, in sede di dichiarazione dei redditi, possono fruire per tali erogazioni, alternativamente:

- della detrazione dall'Irpef, nella misura del 26% con un massimo di € 30.000,00;
- di una deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 2% del reddito dichiarato;
- di una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di € 70.000,00.

Si ricorda che, ai fini della deducibilità dal reddito e della detrazione, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Dal 1° gennaio 2018 le persone fisiche potranno detrarre il 30% degli importi erogati fino a € 30.000 l'anno, con una soglia massima del 35% se il beneficiario è una organizzazione di volontariato (attualmente, per le Onlus, la detrazione si ferma al 26%).

Le imprese e le persone fisiche potranno optare per una deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato senza più alcun limite fisso (attualmente è prevista la soglia massima di € 70.000).

IBAN IT24A 06345 20900 10000005726

Associazione Adam Onlus (partner della Caritas Diocesana di Padova) C.F. 92200730288

presso Poste Italiane - Bancoposta, IBAN: IT64 S076 0112 1000 0102 9604 178

Associazione S. Andrea Apostolo della Carità Onlus (partner della Caritas diocesana di Adria-Rovigo) C.F. 93029100299

presso Rovigo Banca - IBAN: IT23 H089 8612 2000 1200 0023 103

Associazione Carità Clodiense Onlus (partner della Caritas diocesana di Chioggia) C.F. 91006640279

presso Carige di Chioggia - IBAN: IT38T0343120902000000013980.

con la seguente causale: "erogazione liberale a favore del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro".

Le donazioni potranno essere effettuate anche dalle confederazioni sindacali che promuovono raccolte specifiche dai lavoratori e dalle rispettive aziende, che volontariamente accettino una trattenuta sullo stipendio con eventuale integrazione da parte delle rispettive aziende.

Nel caso di donazione effettuata all'Associazione Adam Onlus di Padova, l'ente/azienda potrà, esclusivamente per i tirocini promossi dai Centri per l'Impiego della Provincia di Padova, chiedere che la somma oggetto di donazione venga utilizzata per gestire il pagamento della Borsa-Lavoro ai tirocinanti per la quota a carico dell'ente/azienda stessa. In tal caso l'Associazione Adam provvederà al trasferimento della somma ricevuta in donazione, o di parte della stessa, alla Provincia di Padova per l'amministrazione e il pagamento della Borsa-Lavoro di cui sopra, sollevando in tal modo gli enti/aziende interessati da tali incombenze.

14. INIZIATIVE COMPLEMENTARI

I beneficiari del Fondo potranno altresì rivolgersi alle Caritas Diocesane per accedere alle agevolazioni creditizie previste dal progetto Sostegno Sociale o dal Prestito della Speranza, entrambi gestiti dalle Caritas stesse.

Per alcuni casi, in particolare per le famiglie indebitate, si potrà valutare la richiesta di un prestito a valere sull'iniziativa di Prevenzione dell'usura, ugualmente gestita dalle Caritas Diocesane.

Per approfondimenti e per le modalità operative si veda il Portale web della Caritas competente.

Qualora il disoccupato intenda avviare un'attività in proprio, potrà richiedere un finanziamento nell'ambito del progetto Sostegno Prima Impresa, rivolgendosi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agli appositi sportelli della Camera di Commercio di Padova e di Tzi (Trasferimento Tecnologico e Innovazione) nonché ai Centri per l'Impiego di Padova e di Rovigo per il seguito di competenza.

15. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui il Fondo venga in possesso in seguito alla gestione dell'iniziativa saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo – Borse Lavoro

Riferimento legislativo: DGR Regione Veneto n. 1324 del 23/7/2013

1.1 – Premessa

L'attuale disciplina dei tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo è attualmente in fase di riesame da parte della Regione del Veneto dopo la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25/5/2017 che ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzate a qualificare l'istituto del tirocinio e a limitarne gli abusi, convenendo sui seguenti principi:

- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- impegno a favorire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro.

L'attuale normativa sui tirocini della specie è ora in fase di revisione da parte della Regione del Veneto ed è stata recentemente approvata con effetto da gennaio 2018, la DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 che recepisce le indicazioni dell'accordo Stato-Regioni del 25/5/2017 allo scopo di garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Un impegno importante verrà richiesto ai Centri per l'Impiego in termini di tutoraggio e vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini.

Si precisa pertanto che, a fronte di successive modifiche del quadro normativo riferito allo strumento in parola, i Comitati di Indirizzo sono autorizzati fin d'ora ad apportare le conseguenti modifiche al presente allegato.

Le eventuali modifiche saranno debitamente pubblicate fra i documenti del portale del Fondo (<https://live2017.fondazionecariparo.com>).

1.2 Destinatari

I progetti con utilizzo di tirocini consistono in un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito con una Borsa Lavoro, con una componente di apprendimento e di formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di una esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare. Lo strumento offre: orientamento professionale, conoscenza del mondo lavorativo, consolidando competenze e acquisizione di un'esperienza all'interno di un contesto economico/produttivo.

I destinatari dovranno essere inseriti nelle liste dei Centri per l'Impiego, e possedere **i requisiti di cui all'art. 6 del presente documento.**

Dovrà inoltre essere preventivamente verificata l'impossibilità dei richiedenti di accedere ad analoghi benefici disposti dalla Regione Veneto o da altre iniziative pubbliche in favore dei disoccupati e dei giovani.

1.3 Aziende e datori di lavoro

Le aziende e gli enti interessati ad ospitare i tirocinanti possono presentare la propria manifestazione di interesse direttamente sul Portale <https://live2017.fondazionecariparo.com>, indicando i profili professionali dei tirocinanti, la loro disponibilità alla trasformazione del tirocinio in regolare rapporto di lavoro e a collaborare per la realizzazione del progetto di tirocinio.

Secondo la Dgr n.1324 del 23/07/2013 – art.4, "possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto, a condizione

che siano in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L.68/1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro".

Non potranno pertanto proporre progetti di tirocinio i soggetti che non possono poi stipulare regolari contratti di lavoro dipendente. Inoltre il Fondo non accoglierà proposte di tirocinio da parte di quegli enti che, per l'assunzione del personale, devono ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

Altra limitazione riguarda il lavoro stagionale: non saranno di norma consentiti tirocini con aziende che operano in settori caratterizzati da lavoro stagionale, come il settore turistico o il settore agricolo, al fine proprio di evitare che 'i tirocinanti possano sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco dell'attività' (cfr. art. 5 'Linee Guida' in materia di tirocini approvate nel citato accordo Stato-Regioni del 25/5/2017).

Gli enti/aziende ospitanti non devono avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tali possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo 'espansivo' può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Piano Formativo Individuale (PFI) attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamenti per il superamento del periodo di comporta, licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini della specie in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi sindacali che prevedano tali possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

1.4 Caratteristiche dei tirocini di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo

Per quanto attiene alla durata dei tirocini, ai soggetti ospitanti, alle condizioni di attivazione, ai limiti numerici, alle eventuali premialità previste dalla nuova normativa, alle modalità di attivazione e di attuazione e alle attività di tutoraggio, monitoraggio, vigilanza, si fa rinvio alla normativa vigente.

Per le FAQ sui tirocini di cui alla DGR 1324/2013, clicca ['QUI'](#)

Per la disciplina dei tirocini (DGR 1324/2013, Convenzione di tirocinio, progetto formativo, disposizioni mercato del lavoro e format dichiarazione competenze tirocini inserimento/reinserimento lavorativo) clicca ['QUI'](#).

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo individuale (PFI).

Conformemente all'art. 5 delle citate 'Linee Guida', i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco dell'attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Per contro, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima del tirocinio (12 mesi). La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo individuale (PFI).

1.5 Promozione dei tirocini e amministrazione degli stessi

I tirocini di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo vengono promossi in via principale dai Centri per l'Impiego delle Province di Padova e di Rovigo per i residenti o domiciliati nelle richiamate province.

Agli stessi Centri per l'Impiego compete la formalizzazione degli accordi di tirocinio tra aziende segnalanti e richiedenti e la gestione delle relative incombenze. L'amministrazione delle Borse Lavoro e il relativo pagamento mensile sono seguiti dalle Province, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo.

I progetti potranno essere promossi anche da altri enti accreditati, previo accordo con il Comitato di Indirizzo. Si precisa, a questo riguardo, che sono in essere convenzioni operative anche con Irecoop Veneto esclusivamente per i residenti nelle aree delle Diocesi di Padova e di Chioggia esterne all'area delle province di Padova e di Rovigo. Tali convenzioni prevedono caratteristiche dei tirocini e delle Borse Lavoro analoghe a quelle previste dal presente allegato 3.

Si ricorda che i Centri per l'Impiego possono promuovere tirocini con aziende del loro territorio; per l'attivazione di progetti con aziende fuori del loro territorio, il Centro per l'Impiego interessato dovrà richiedere apposita deroga al Centro per l'Impiego competente per territorio.

1.6 Le altre caratteristiche dei tirocini e delle Borse Lavoro e le attività previste

I tirocini di formazione e/o di inserimento/reinserimento lavorativo mettono in atto un'esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevedono la corresponsione al/beneficiario/a di un incentivo economico, denominato 'Borsa-Lavoro', avente le seguenti caratteristiche:

- l'organizzazione del percorso formativo terrà conto della possibilità di un concreto inserimento lavorativo;
- un tutor del soggetto promotore (Centro per l'Impiego e/o Irecoop) accompagnerà il percorso formativo del beneficiario in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante (responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo. È anche prevista una collaborazione con i volontari degli Sportelli anche al fine di apportare eventuali modifiche al percorso individuato, se ritenute necessarie, o opportune, per migliorare le prospettive di inserimento lavorativo;
- il tirocinio avrà una durata di 500 ore, da svolgersi nel periodo massimo di 6 mesi; qualora le 500 ore si concludano prima del periodo di sei mesi, l'azienda, in accordo con il Centro per l'Impiego competente, potrà proseguire il tirocinio, con borsa lavoro a suo carico, fino alla concorrenza dei 6 mesi, salvo eventuali possibili proroghe o rinnovi fino a 12 mesi;
- per la Provincia di Padova il tirocinio dovrà, di norma, rispettare le 'Linee Guida dei tirocini della Provincia di Padova', che prevedono una conferma sul lavoro dei tirocinanti per almeno il 30% di essi. In casi particolari, i Centri per l'Impiego competenti, a propria discrezione e sulla scorta delle informazioni desunte dalla richiesta di sostegno e dagli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro, potranno derogare da tale norma inserendo nella convenzione di tirocinio la seguente dicitura: "Per le finalità sociali del presente progetto, il tirocinio non entrerà nel computo di cui all'art. 3 delle Linee guida provinciali sugli stage di qualità".

1.7 - Borse Lavoro e coperture assicurative

Ai fini del buon esito del progetto, è necessario che gli Sportelli individuino fin da subito i possibili datori di lavoro, facilitando l'incontro con i tirocinanti per la reciproca conoscenza, ancor prima della presentazione delle proposte alla Commissione di Valutazione.

I tirocini prevedono il seguente trattamento economico (Borse Lavoro):

- le coperture assicurative INAIL e responsabilità civile sono a carico del soggetto ospitante;
- la corresponsione al tirocinante di una borsa lavoro di importo onnicomprensivo di € 6 per ciascuna ora effettivamente svolta in azienda.

Anche per le Borse Lavoro è prevista la compartecipazione alla spesa da parte del datore di lavoro (e/o di terzi). Pertanto, il pagamento delle Borse Lavoro avverrà nel seguente modo:

- le prime 100 ore di Borsa Lavoro verranno pagate dall'azienda ospitante, per un totale di € 600; le ulteriori 400 ore saranno a carico del Fondo, per un totale di € 2.400⁴. L'azienda ospitante, al termine delle prime 100 ore, dovrà produrre alla Provincia di competenza idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento al tirocinante dell'importo a proprio carico, condizione necessaria per il successivo pagamento delle ulteriori 400 ore da parte delle Province;
- la quota della Borsa Lavoro a carico del Fondo sarà pagata mensilmente dalle Province di Padova e di Rovigo, dietro presentazione ai rispettivi Centri per l'Impiego, entro il giorno 5 del mese successivo, dei fogli presenza dei tirocinanti, debitamente compilati e attestanti le ore svolte nel mese precedente (es: entro il 5 aprile l'azienda deve presentare il foglio presenza attestante le ore svolte nel mese di marzo);
- in provincia di Rovigo, la Borsa Lavoro relativa alle prime 100 ore a carico dell'ente/azienda ospitante sarà pagata direttamente dalla stessa al tirocinante. In provincia di Padova, l'azienda ospitante potrà scegliere tra le seguenti due opzioni: pagare direttamente la Borsa Lavoro riferita alle prime 100 ore, o chiedere alla Commissione di Valutazione e alla Provincia di pagare anche le prime 100 ore di tirocinio, effettuando una donazione d'importo almeno corrispondente al costo della Borsa Lavoro maggiorato dell'imposta IRAP dell'8,5% (e pertanto di complessive € 651), alla Caritas di Padova con le modalità previste al punto 17, prima dell'avvio del tirocinio. Tale opzione dovrà essere indicata anche nella relativa manifestazione di interesse. Caritas di Padova provvederà a girare tempestivamente tali importi alla Provincia di Padova.

Qualora una Borsa Lavoro venga interrotta prima della scadenza prevista e l'azienda/ente intenda attivare un nuovo tirocinio l'azienda non potrà richiedere al Fondo il rimborso delle prime 100 ore (o delle ore effettivamente svolte dal tirocinante se inferiore a 100) di borsa lavoro.

1.8 Modalità di avvio e svolgimento dei tirocini

Le proposte di tirocinio, dopo l'approvazione da parte della Commissione di Valutazione, verranno segnalate anche ai Centri per l'Impiego per un primo colloquio di orientamento.

Il candidato sosterrà poi un secondo colloquio presso l'azienda ospitante con finalità di reciproca conoscenza.

Sarà cura dell'azienda ospitante, o di un consulente da quest'ultima incaricato, predisporre il progetto utilizzando le previste procedure informatiche della Regione Veneto. Nel progetto individuale vengono indicate: la data di inizio e termine, la durata del tirocinio, il luogo di lavoro, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, l'eventuale formazione specifica da intraprendere.

In sede di sottoscrizione dei progetti di tirocinio, i datori di lavoro e i tirocinanti si accorderanno con i Centri per l'Impiego sulle modalità da seguire per la segnalazione delle presenze mensili, per il pagamento delle Borse Lavoro e per l'eventuale richiesta di contributo da richiedere al Fondo in caso di assunzione del tirocinante.

Il progetto di tirocinio dovrà riportare, nel campo note, la seguente dicitura (o diciture analoghe): "Attività promossa nell'ambito del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro". Si precisa che le prime 100 ore della Borsa Lavoro sono a carico dell'azienda ospitante, la quale si impegna a corrispondere direttamente al tirocinante il compenso dovuto, inviando copia del relativo cedolino paga, o idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, al Centro per l'Impiego".

1.9 Individuazione e compiti dei tutor

Per ogni progetto di Borsa Lavoro, il Centro per l'Impiego competente individua un tutor, che sarà il referente per il regolare svolgimento del tirocinio: seguirà lo sviluppo del progetto individuale e, se necessario, affiancherà il tirocinante nel posto di lavoro. Il tutor del Centro per l'Impiego potrà avvalersi della collaborazione dei volontari dello Sportello.

Al termine del periodo di tirocinio verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal beneficiario e verrà valutata anche la 'spendibilità' della sua esperienza lavorativa nel mercato del lavoro (composizione del Dossier Individuale e predisposizione della Attestazione Finale sottoscritti dal tutor aziendale e dal tutor del soggetto promotore).

⁴ Il Fondo sosterrà inoltre ulteriori costi di ca. € 300 per spese varie (IRAP 8,5% per i tirocini attivati dalle Province di Padova e di Rovigo e, per i tirocini attivati da Irecoop, rimborso onnicomprensivo di € 300 dei costi di promozione del tirocinio e di copertura del premio relativo all'assicurazione per responsabilità civile).

Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche, in base a quanto disposto dal D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni sottoponendo il progetto all'Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia.

1.10 Pagamento alle Province da parte del Fondo

I fondi saranno messi a disposizione delle rispettive Province, da parte degli Enti partecipanti, in più tranches: la prima in via anticipata, in coincidenza con l'avvio dell'iniziativa, e le successive sulla base dell'andamento del progetto e sulla scorta dell'effettivo utilizzo della somma versata, sempre presentando idonea documentazione di spesa. Le Province provvederanno al pagamento delle Borse Lavoro direttamente ai beneficiari e al pagamento degli oneri fiscali per IRAP, nella misura attualmente stabilita dello 8,5 per cento.

Le coperture assicurative (Inail e responsabilità civile) dei tirocini sono a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per i tirocini promossi da Irecoop per i quali è prevista la copertura del solo rischio di responsabilità civile da parte di Irecoop e pertanto l'assicurazione Inail rimane a carico dell'ente ospitante.

1.11 Obblighi dell'azienda ospitante

L'azienda ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

L'azienda ospitante non deve avere in corso provvedimenti di sospensione di lavoro, ovvero di non aver proceduto a riduzioni del personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui il tirocinio sia finalizzato alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Si precisa che i tirocini con soggetti disabili finalizzati ad ottemperare gli obblighi della legge n. 68/1999, sono solo quelli promossi dal Servizio Disabili e Categorie protette della Provincia, attraverso una convenzione di integrazione lavorativa ai sensi della L. n. 68/1999 (approvata con DGR n. 3069 del 21.10.2008).

1.12 Cause di interruzione e revoca dei tirocini

Il tirocinio può essere interrotto prima della scadenza del termine, su richiesta del beneficiario o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell'ambito del contesto al quale la persona è stata assegnata. L'interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate tempestivamente al Centro per l'Impiego con nota scritta a firma del datore di lavoro, del tutor e del beneficiario, nonché alla Commissione di Valutazione del Fondo, competente per territorio.

1.13 Monitoraggio - Privacy

I Centri per l'Impiego si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase dell'intervento.

Nell'intento di favorire l'accesso al lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il richiedente la Borsa Lavoro rilascerà apposita autorizzazione al Fondo e ai Centri per l'Impiego a comunicare agli operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati, i dati personali indicati dagli/dalle interessati/e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 8 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276.

1.14 Premialità per gli enti e aziende ospitanti

È prevista una premialità per gli enti/aziende ospitanti beneficiari del Fondo che hanno garantito adeguati standard di qualità dei tirocini e che, in particolare, hanno favorito la loro trasformazione regolari in contratti di lavoro.

Per il riconoscimento di contributi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti in via ordinaria, si valuterà in particolare, oltre alle attestazioni rilasciate dai Centri per l'Impiego al termine del tirocinio, il tasso di conferma sul lavoro dei tirocinanti beneficiari del Fondo, nelle seguenti misure:

- se sono stati assunti almeno il 50% dei tirocinanti attivati, verrà riconosciuta una integrazione di contributo pari ad € 500 per tirocinante assunto con contratto a tempo determinato, purché di durata superiore ai tre mesi (durata riparametrata se a tempo parziale), e di € 800 per tirocinante assunto con contratto a tempo indeterminato;

- se sono stati assunti almeno il 75% dei tirocinanti, verrà riconosciuta una integrazione di contributo per il tirocinio di € 800 per tirocinante.

Per il pagamento del contributo, gli enti/aziende interessate dovranno fare richiesta scritta alla Commissione di Valutazione competente e, per conoscenza, al Centro per l'Impiego competente, specificando i tirocinanti attivati con il contributo del Fondo, il contratto di lavoro stipulato con loro e allegando almeno tre cedolini paga mensili.

Dopo la necessaria verifica dei dati da parte del Centro per l'impiego, la Commissione provvederà a comunicare ai richiedenti i contenuti della delibera assunta e l'ammontare del contributo.

Per il pagamento, l'ente/azienda si rivolgerà alle Province competenti, allegando la documentazione prevista per le 'Doti di lavoro e compilando l'apposito modulo disponibile nel portale del Fondo (<https://live2017.fondazionecariparo.com>) cliccando su 'Documenti' della finestra 'Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro.

Doti di lavoro

2.1 Premessa

Le doti di lavoro, sperimentate fin dal 2012 in Provincia di Padova con specifico accordo tra Fondo e Provincia, sono destinate ad aiutare i disoccupati o inoccupati in situazione di disagio, che presentano un profilo professionale spendibile sul mercato del lavoro, nella ricerca del datore di lavoro.

La dote di lavoro consiste in un incentivo all'assunzione, concesso al beneficiario, che verrà trasferito al datore di lavoro a fronte di un contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.

Se richiesto dal datore di lavoro, la dote di lavoro può assumere anche la connotazione di un 'voucher per i servizi di formazione', destinati a sostenere percorsi di qualificazione e riqualificazione preliminari all'inserimento lavorativo vero e proprio.

Nell'edizione 2017/2018, verranno favorite le 'doti di lavoro' in favore di coloro che necessitano di un breve periodo di lavoro per maturare il diritto alla pensione, anche in deroga alle condizioni più avanti previste.

La 'dote di lavoro' potrà cumularsi con le altre agevolazioni previste per le assunzioni dalla normativa nazionale o regionale.

2.2 Destinatari

Disoccupati in situazione di disagio le cui condizioni economiche e sociali, tenuto conto anche del contesto familiare, siano state valutate meritevoli di sostegno dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente (cfr. al riguardo l'art. 6 del presente documento).

Possono essere destinatari anche figure professionali qualificate come 'badanti', o altri servizi in favore di famiglie in situazione di disagio, a fronte di contratti di lavoro domestico se reso per servizi di assistenza agli anziani, ai disabili, alle cure ed educazione di bambini.

2.3 Datori di lavoro beneficiari

Le doti lavoro potranno essere trasferite ai datori di lavoro di qualsiasi dimensione e settore di attività, pubblici o privati, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione dei CCNL di riferimento, con gli adempimenti contributivi, con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le assunzioni previste dalle Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- non abbiano in corso provvedimenti di sospensione dal lavoro, ovvero non abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori oggetto di riduzioni o sospensioni.

Sono altresì ammesse le famiglie che abbiano necessità di servizi di cura per anziani, malati o minori, utilizzando esclusivamente contratti di lavoro domestico che rispettino il CCNL della categoria e per gli anzidetti servizi. Sono ammessi anche i contratti di lavoro in somministrazione.

2.4 Ammontare dei contributi concedibili

Il Fondo riconosce ai beneficiari i seguenti incentivi economici:

- € 3.500 per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato;
- per i contratti a tempo determinato, € 300 per ciascun mese di assunzione, con orario di lavoro a tempo pieno, e riduzione proporzionale del contributo per il tempo parziale, fino ad un massimo di € 2.500, come esemplificato nella tabella che segue:

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PARZIALE (PART-TIME)	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE <i>DIVISO</i> ORARIO SETTIMANALE DEL CCN DI CATEGORIA (PER ORARI DA 36 ORE A 40 ORE SI ASSUMERÀ ORARIO 36 ORE)	DURATA CONTRATTO	DURATA RICALCOLATA IN MESI A TEMPO PIENO	FASCE DI CONTRIBUTO IN EURO
<i>Esempio</i>			3 mesi	900
Dipendenti Coop Sociali - orario settimanale 16 ore	(16:36=0,444)	8 mesi	(8x0.444= 3,55 mesi) > 3 mesi <= 4 mesi	1.200
			> 4 mesi < =5 mesi	1.500
			> 5 mesi < =6 mesi	1.800
			> 6 mesi	300 mensili per ogni mese aggiuntivo, <i>max 2.700</i>
		Tempo indeterminato o apprendistato		3.500

Su specifica richiesta del datore di lavoro, la dote di lavoro potrà essere trasferita all'ente di formazione individuato per la qualificazione del beneficiario.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non avrà diritto alla liquidazione del contributo.

Il datore di lavoro si impegna a comunicare tempestivamente ai Centri per l'impiego eventuali modifiche e variazioni dell'orario mensile di lavoro del beneficiario.

Le doti lavoro sono altresì soggette alle seguenti condizioni:

- orario di lavoro minimo previsto dal contratto di lavoro: 16 ore settimanali;
- sono esclusi tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva inferiore a mesi 3 e i contratti a tempo parziale la cui durata ricalcolata 'in mesi a tempo pieno' sia inferiore a mesi 3;
- per i contratti a tempo indeterminato, il contributo di € 3.500 viene confermato anche per il tempo parziale, purché superiore a 16 ore settimanali.

2.5 Approvazione ed erogazione del contributo

Le doti di lavoro verranno approvate dalla Commissione di Valutazione. Qualora richiesto, l'approvazione della dote di lavoro potrà avvenire in due fasi:

- un'approvazione preventiva che consente il rilascio di una comunicazione in favore del beneficiario;
- un'approvazione definitiva con formalizzazione dell'incrocio della richiesta di sostegno con la manifestazione di interesse del datore di lavoro.

Dopo l'approvazione della 'dote di lavoro', il beneficiario si attiverà per la ricerca del lavoro presso aziende, enti e famiglie interessati. In caso di esito positivo della ricerca, il datore di lavoro presenterà la relativa manifestazione di interesse sul Portale Servizi. Qualora invece il richiedente sia già in possesso, al momento della richiesta di sostegno, della disponibilità all'assunzione da parte di un datore di lavoro, indicherà fin da subito i riferimenti della corrispondente manifestazione di interesse.

La dote di lavoro dovrà essere utilizzata, attraverso il completamento dell'assunzione, entro i successivi 2 mesi dalla data della delibera della Commissione di Valutazione.

Il contributo sarà riconosciuto al datore di lavoro alla scadenza del contratto, ovvero decorsi 10 mesi dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, se non vi è stata sospensione riduzione o risoluzione del contratto di lavoro.

Per il pagamento della dote di lavoro, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla Provincia di competenza la seguente documentazione:

- modello di richiesta in uso (disponibile sul Portale Servizi della Fondazione) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del contratto di lavoro;
- copia dei cedolini paga mensili;
- dichiarazione 'De Minimis' prevista dal Regolamento UE 1407/2013.⁵

Il pagamento avverrà previa verifica da parte delle Province della regolarità contributiva tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2.6 Rendicontazione, monitoraggio e verifica

⁵ Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti de minimis, nell'arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l'acquisto di veicoli.

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.

Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti.

Per i settori della produzione agricola e della pesca sono stati adottati due specifici regimi de minimis:

[Regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo](#)

[Reg. \(UE\) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura](#)

Il regolamento de minimis n. 1407/2013 in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (come da notizia correlata a fondo pagina).

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi: 2012, 2013, e 2014.

Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione nazionale del gruppo.

Infine grazie al nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis, fattispecie vietata in passato.

A conclusione dell'iniziativa, i datori di lavoro inoltreranno al Fondo, per il tramite della Provincia di riferimento, una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale Servizi della Fondazione. Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari degli Sportelli.

Corsi di formazione

3.1 Premessa

I corsi di formazione prevedono la realizzazione, da parte di un ente di formazione, di una serie di attività, individuali o di gruppo, funzionali alla riqualificazione e ricollocazione di disoccupati. Di norma consistono in lezioni in aula e stage in aziende, che abbiano preventivamente segnalato la loro disponibilità ad accoglierli in vista di un loro possibile inserimento lavorativo. Sono altresì ammessi corsi di formazione che prevedono il rilascio di attestati richiesti da operatori del mercato del lavoro (aziende, enti, agenzie di lavoro, ecc.).

Potranno essere sostenuti anche i corsi di formazione proposti da aziende interessate all'assunzione di disoccupati con specifici profili professionali.

Potranno altresì essere sostenuti progetti formativi e di coaching, in favore di giovani disoccupati, che prevedano attività formative funzionali all'avvio di progetti di lavoro autonomo o di autoimprenditorialità.

Si sottolinea che i 'Corsi di Formazione' (nonché gli 'Altri Progetti in Convenzione'), per diventare operativi, devono essere preventivamente essere esaminati e approvati dai rispettivi Comitati di Indirizzo, fermo restando che le richieste di sostegno di coloro che vi parteciperanno devono essere approvate dalle rispettive Commissioni di Valutazione prima dell'avvio del progetto formativo.

3.2 Destinatari

Disoccupati in situazione di disagio le cui condizioni economiche e sociali, tenuto conto anche del contesto familiare, siano state valutate meritevoli di sostegno dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente (cfr. al riguardo l'art. 6 del presente documento).

Resta inteso che i soggetti richiedenti possono essere ammessi alle agevolazioni del Fondo, solo dopo aver verificato che non possono accedere ad analoghi benefici disposti dalla Regione Veneto in favore dei disoccupati e dei giovani, come il progetto 'Garanzia Giovani' e/o di analoghe iniziative pubbliche e private. Costituirà prova della mancata ammissione a 'Garanzia Giovani' l'iscrizione alla stessa avvenuta da oltre 3 mesi senza alcun riscontro.

3.3 Enti di formazione

Gli enti di formazione dovranno avere i requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Saranno selezionati sulla scorta di una valutazione delle rispettive proposte formative, tenuto conto della adeguatezza delle stesse alle finalità dell'iniziativa, dei risultati attesi, della proposta formativa trasversale, della presenza significativa di stage in aziende del settore, della struttura organizzativa dell'ente in termini di risorse umane e organizzazione del gruppo di lavoro, della dislocazione territoriale dei corsi, del calendario degli stessi, del costo dei corsi comparato con quello normalmente praticato sul mercato.

Di norma gli enti di formazione dovranno impegnarsi a realizzare la ricollocazione e l'inserimento lavorativo, ovvero l'avvio delle nuove attività di autoimpiego di almeno il 50% dei partecipanti ai corsi, salvo che il corso non prepari i partecipanti ad attività e/ professionalità che sono richieste nel mercato del lavoro.

3.4 Presentazione dei progetti formativi con stage

Gli enti o le aziende interessati manifesteranno la loro disponibilità sul Portale Servizi, allegando la proposta di formazione e di stage e le condizioni per l'effettuazione del servizio.

I progetti dovranno essere presentati al Fondo compilando gli appositi campi della procedura 'Manifestazione di interesse', 'Corsi di formazione'. Dovranno essere definiti in dettaglio:

- le caratteristiche e modalità dell'intervento;
- la tipologia e quantità del personale da impiegare;
- i tempi di realizzazione;

- i costi (con indicazione del costo complessivo del progetto, del costo complessivo del personale utilizzato e del contributo richiesto);
- le aziende interessate ad ospitare i corsisti al fine di valutare la possibilità di inserimento lavorativo.

Alla manifestazione di interesse andrà allegato il progetto dell'ente proponente in formato elettronico (che riporti la firma del legale rappresentante). In alternativa, il progetto in formato cartaceo dovrà essere inviato, rispettivamente:

- al Comitato di Indirizzo Area Chiesa di Padova, c/o la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Duomo 14, 35141 Padova, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it;
- al Comitato di Indirizzo Area Diocesi di Adria-Rovigo, c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 47, 45100 Rovigo, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it;
- al Comitato di Indirizzo Area Diocesi di Chioggia, c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 47, 45100 Rovigo, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it.

Le aziende interessate ad ospitare gli stagisti presenteranno la propria manifestazione di interesse agli enti di formazione interessati (anche per il tramite degli enti partecipanti, dei Centri per l'Impiego, delle Caritas diocesane e/o delle Associazioni di categoria), indicando i profili professionali dei corsisti e la disponibilità dell'azienda all'eventuale assunzione degli stessi. Copia delle manifestazioni di interesse delle aziende dovranno essere allegate al progetto di formazione.

In caso di approvazione delle proposte da parte dei Comitati di Indirizzo, le **Commissioni di Valutazione procederanno poi a valutare le richieste di partecipazione ai corsi pervenute dagli Sportelli avendo riguardo ai contenuti delle proposte formative pervenute e ai criteri di cui ai punti 4.1 e 4.2.**

3.5 Presentazione dei progetti formativi per l'avvio di attività di autoimpiego

Gli enti o le aziende interessati manifesteranno la loro disponibilità sul Portale Servizi, allegando la proposta di formazione e le condizioni per l'effettuazione del servizio con le modalità di cui al punto 4.4. Tale attività formativa andrà svolta in favore di giovani che presentino buone possibilità di sviluppo di nuove progettualità, di creazione di impresa o di lavoro autonomo, in particolare quelle operanti in settori ritenuti prioritari, come *green economy*, turismo sostenibile, Made in Italy, ecc.

Le attività riguarderanno la definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, le modalità di acquisizione conoscenze/ competenze e le attività di accompagnamento all'avvio d'impresa (studi di fattibilità, ricerche di mercato, attività di accompagnamento all'avvio d'impresa, azioni marketing territoriale e piani di comunicazione, attività di supporto allo start-up d'impresa, predisposizione delle domande di richiesta di strumenti agevolativi a favore dell'autoimprenditorialità, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi).

3.6 Importi ammessi a contributi e condizioni di pagamento

Agli enti di formazione potranno essere riconosciuti, di norma, contributi fino ad un importo massimo di € 1.500 per corsista e ulteriori max € 1.000 per le Borse Lavoro, relative ai successivi tirocini in azienda - fermo restando che l'azienda ospitante (e/o terzi) dovrà partecipare al costo delle Borse Lavoro con una quota non inferiore al 20% - ovvero sotto forma di aiuto economico per la nuova attività economica.

L'importo del contributo verrà erogato al termine dei corsi e dei relativi stage o dopo l'avvio della nuova forma di autoimpiego, sulla scorta di apposita rendicontazione presentata tramite l'ente di formazione.

In caso di riduzione del numero dei partecipanti, rispetto a quanto previsto in sede di progettazione, il contributo verrà ricalcolato in base al parametro massimo previsto.

In caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo di reinserimento lavorativo, se previsto dalla delibera del Comitato di Indirizzo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

$\% \text{ di contributo erogabile} = \text{tasso di occupazione effettivo} \times 10/5.$

Al fine di determinare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, il rendiconto dovrà essere accompagnato dalla relazione finale di cui al punto D.8.

3.7 Attività previste

I progetti formativi e di orientamento al lavoro vengono messi a punto dall'ente formativo, eventualmente coadiuvati dai volontari degli Sportelli, seguendo di norma alcune specifiche fasi operative, che possono essere

ridefinite in ragione della validità della proposta formativa presentata, della possibilità di inserimento lavorativo prevista, e da altre condizioni successivamente presentatesi, valutate dalle Commissioni di Valutazione e dai Comitati di Gestione.

Le fasi previste in via generale per la progettazione e realizzazione delle proposte sono le seguenti:

Fase 1 Analisi del contesto e dei profili dei richiedenti;

Fase 2 Attività di orientamento di gruppo;

Fase 3 Attività di orientamento individualizzato;

Fase 4 Attività formativa;

Fase 5 Attività di supporto all'inserimento lavorativo o all'avvio della nuova attività.

3.8 Rendicontazione, monitoraggio e verifica

Gli enti di formazione dovranno consegnare, alla rispettiva Commissione di Valutazione, il rendiconto di gestione e delle spese sostenute allegando i registri presenza, i diari di bordo e i fogli mobili eventualmente utilizzati nel progetto, con la documentazione idonea ad attestare la ricollocazione o l'inserimento lavorativo dei lavoratori, la durata dei contratti di lavoro e le mansioni svolte, ovvero l'avvio delle nuove attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché un rendiconto sull'andamento dell'attività formativa, descrivendo ogni singolo profilo delle attività svolte, le frequenze dei corsisti, le assenze e le relative motivazioni, le attività lavorative alle quali i prestatori sono stati adibiti alla fine del corso.

Il pagamento potrà avvenire in unica tranche, al termine del progetto formativo, o in due tranche, nelle misure da concordare di volta in volta: la prima in coincidenza con l'avvio dell'iniziativa e la seconda sulla base dell'andamento del progetto e sulla scorta dell'effettiva presenza in aula del corsista, sempre presentando idonea documentazione di spesa.

Nella realizzazione del progetto sono previste attività di monitoraggio in itinere, affidate ad un tutor, per verificare l'efficacia del progetto stesso, che verranno riportate in un report finale.

A conclusione dell'iniziativa, l'ente predisporrà una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza del progetto. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale Servizi della Fondazione.

Prestazione Occasionale (PrestO) – Contratto di Prestazione Occasionale

Riferimento legislativo: decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

4.1– Premessa

Diversamente dalle passate edizioni del Fondo, per l'edizione 2017/2018 del Fondo sono ammessi a contributo i progetti di lavoro occasionale entro gli stessi limiti della normativa in vigore.

Tuttavia, al fine di evitare che le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti di un'impresa o di un professionista siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dello stesso imprenditore o professionista, il Fondo ammetterà a contributo esclusivamente i contratti di lavoro accessorio proposti da Enti non profit e Amministrazioni Pubbliche.

Sarà peraltro possibile, per le Associazioni di categoria o per alcuni gruppi di microimprese, presentare ai rispettivi Comitati di Indirizzo del Fondo specifici progetti di lavoro che prevedano l'utilizzo del Contratto di Prestazione Occasionale per finalità solidaristiche, di coesione sociale e/o per la realizzazione di beni e servizi di utilità sociale, ovvero di progetti che, in senso più ampio, contribuiscano allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

Tali progetti dovranno essere presentati con le modalità di cui al punto 5.4 dell'Allegato 'Altri progetti in convenzione' e saranno valutati dai rispettivi Comitati di Indirizzo del Fondo che, in caso di positivo accoglimento, stabiliranno le condizioni di accesso ai contributi e di erogazione degli stessi, la ripartizione del costo complessivo del progetto fra i partecipanti ed eventuali altre pattuizioni.

4.2 Nuovo quadro normativo

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell'art. 54 -bis, del citato d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (o datori di lavoro), compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 - art. 54-bis , comma 1, le. a);
- b) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 - art. 54-bis , comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo datore di lavoro, compensi di importo non superiore a € 2.500 - art. 54-bis , comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore di lavoro, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun datore di lavoro con riguardo alla totalità dei prestatori di lavoro – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore di lavoro, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.⁶

In altre parole, i datori di lavoro potranno, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro, erogare compensi netti fino a € 6.666 (corrispondenti a lordi € 8.332 per il 'Libretto Famiglia' e a € 9.199 per i 'Contratti di lavoro occasionale') se i prestatori di lavoro rientrano tutti nelle categorie di cui sopra, fermo restando che ciascun prestatore di lavoro non potrà ricevere da ciascun datore di lavoro più di € 2.500 netti annui. L'impiego di prestatori di lavoro appartenenti alle categorie particolari in discorso, consente quindi ai datori di lavoro di aumentare solamente il plafond disponibile per il lavoro occasionale, ma non il compenso erogabile in favore del singolo prestatore di lavoro.

4.3 Ambito di intervento del Fondo

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un datore di lavoro acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La legge prevede che possano fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis citato (cfr. punto 2.2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁷, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

*Il Fondo tuttavia limita tale operatività ai soli Enti del terzo settore e Amministrazioni Pubbliche.*⁸

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Fanno eccezione a questa regola le Amministrazioni Pubbliche.

Trattandosi di uno strumento che non ha finalità di inserimento lavorativo stabile del beneficiario, anche per l'approvazione dei Contratti di Prestazione Occasionale il Fondo avrà riguardo a datori di lavoro appartenenti al terzo settore che presentino un valido progetto di formazione e lavoro, che siano in regola con tutte le normative sul lavoro e per i quali non si siano in passato rilevate irregolarità nella gestione dei progetti di lavoro; si valuterà inoltre se non sia possibile proporre ai possibili prestatori di lavoro altre attività di inserimento lavorativo (a causa, ad esempio, di disabilità o dipendenze di vario genere o a causa dell'impossibilità di mantenere gli impegni relativi all'avvio di un regolare rapporto di lavoro, o situazioni familiari che richiedano servizi di assistenza in orari particolari, ecc.).

Si potrà soprassedere alle condizioni di cui sopra qualora il datore di lavoro manifesti la disponibilità, al termine del percorso previsto dal contratto, di assumere il prestatore di lavoro con regolare contratto di lavoro. (vedi fac-simile di dichiarazione in 'Documenti', disponibile del portale <https://live2017.fondazionecariparo.com> (clicca qui per vedere l'elenco dei documenti disponibili)

⁶ Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

⁷ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

⁸ A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti:

- Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Chiese o enti/associazioni religiose;
- Fondazioni che non svolgono attività d'impresa (che peraltro non siano collegate a movimenti politici, attività sindacali, gruppi parlamentari, ecc.);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
- Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

Nello spirito di questo progetto, tenuto conto che il carattere di accessorialità delle prestazioni impone che le stesse non rivestano carattere continuativo, né che rientrino nella 'mission' aziendale del committente, andrà utilizzata particolare cautela nei confronti delle cooperative sociali, escludendo la presentazione di progetti di lavoro della specie per l'attività ordinaria della Cooperativa.

Il Fondo sostiene i progetti della specie entro i massimali di legge attualmente stabiliti.

Al riguardo si precisa che la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa (tranne che per il settore agricolo dove il compenso minimo è pari alla retribuzione oraria del lavoro subordinato individuata dal contratto collettivo – cfr. nota a piè di pagina n. 25).

Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore di lavoro, si applicano i seguenti oneri a carico del datore di lavoro:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Tenuto conto di quanto sopra, il costo totale minimo per l'utilizzatore è di € 12,42. Pertanto, calcolando l'incidenza degli oneri accessori sul costo del lavoro netto, essa incide in misura pari al 38%, mentre lo stesso calcolo, con riferimento al costo complessivo del lavoro, determina una incidenza del 27,54% (di converso, le 9 euro rappresentano il 72,46% del costo complessivo del contratto di prestazione occasionale).

A titolo informativo si precisa che nel settore agricolo tale minimo varia nel rapporto tra compenso minimo orario di € 9,00 e il compenso orario minimo stabilito dal CCN del settore).

4.4 Importo del contributo del Fondo

Sempre considerati i limiti di legge e premesso quanto indicato dalla normativa di cui al punto 2.2, l'importo massimo di contributo a carico del Fondo per singolo prestatore di lavoro è di € 2.500; lo stesso contributo non potrà essere maggiore dell'80% del valore nominale dei compensi per il Contratto di Lavoro Occasionale (= costo complessivo a carico dell'utilizzatore) in favore del prestatore stesso.

Poiché ciascun datore di lavoro non può erogare compensi per contratto di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro, superiore a € 5.000, l'importo massimo delle manifestazioni di interesse di ciascun utilizzatore non potrà superare complessivamente 6.900 euro (€ 5.000/0,7246). Peraltro, qualora i prestatori rientrino nelle categorie 1,2,3 e 4 di cui al punto 2.2, le manifestazioni di interesse della specie presentate da ciascun utilizzatore non potranno superare € 9.199 (€ 6.666/0,7246).

L'importo minimo del contributo del Fondo in favore di uno stesso prestatore di norma non potrà essere inferiore a € 1.000.

Esempio (3 prestatori non appartenenti alle categorie particolari)

- importo massimale manifestazione di interesse	€ 6.900
- importo massimale di contributo del Fondo	
(se diviso equamente, max 2.300 lordi ed € 1.840 netti per persona)	€ 5.520
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 1.380
- quota % di finanziamento del Fondo	80%
- quota % a carico utilizzatore	20%

Esempio (1 prestatore non appartenente alle categorie particolari)

- importo massimale manifestazione di interesse	€ 3.125
- importo massimale di contributo del Fondo	€ 2.500
(si sottolinea che l'importo netto a favore del prestatore è di € 2.264)	
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 625

- quota % di finanziamento del Fondo	80%
- quota % a carico utilizzatore	20%

Esempio (3 prestatori appartenenti alle categorie particolari)

- importo massimo manifestazione di interesse	€ 9.180
- importo massimo di contributo del Fondo (max € 3.060 lordi e € 2.448 netti per persona)	€ 7.344
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 1.836
- quota % di finanziamento del Fondo (inferiore al max previsto)	80%
- quota % a carico utilizzatore	20%

Esempio (2 prestatori appartenenti alle categorie particolari + 1 non appartenente)

- importo massimo manifestazione di interesse (compensi lordi 2 prestatori max € 6.900 + 1 prestatore non app. max residuo € 1.725)	€ 8.625
- importo massimo di contributo del Fondo (max € 2.500 euro per i due prestatori categorie particolari e max € 1.380 per il terzo)	€ 6.380
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 2.245
- quota % di finanziamento del Fondo	74%
- quota % a carico ente proponente	26%

Esempio (2 prestatori appartenenti alle categorie particolari + 1 non appartenente)

- importo massimo manifestazione di interesse (compensi lordi 2 prestatori € 2.500 + 1 prestatore non app. residuo € 1.375)	€ 6.375
- importo massimo di contributo del Fondo (€ 2.000 euro per i due prestatori categorie particolari ed € 1.100 per il terzo)	€ 5.100
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 2.245
- quota % di finanziamento del Fondo	80%
- quota % a carico ente proponente	20%

I contributi erogati dal Fondo sono destinati esclusivamente ad agevolare il costo delle prestazioni di lavoro occasionale. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.

4.5 Destinatari

Disoccupati in situazione di disagio le cui condizioni economiche e sociali, tenuto conto anche del contesto familiare, siano state valutate meritevoli di sostegno dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente (cfr. al riguardo l'art. 6 del presente documento).

4.6 Alcune limitazioni per gli utilizzatori e i diritti degli utilizzatori

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54 -bis, comma 5).

E' inoltre previsto, al comma 20 dell'art. 54-bis, che in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Si precisa, a titolo informativo, che nel settore agricolo il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 (per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori) e la retribuzione di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis⁹

⁹ Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3)¹⁰.

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto. In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (LF e Cpo) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale ha ulteriori limiti rispetto a quelli previsti per il Libretto Famiglia; in particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di

importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.

¹⁰ Art 7 - Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8 -Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Art. 9- Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato¹¹. E' altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.XX, 1.11.XX, 4.02.XX, 4.11.XX);
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto più avanti.

4.7 Le assicurazioni sociali obbligatorie.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti nelle misure indicate, con riguardo al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale.

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

Aio fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹².

¹¹ *Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell'Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <Forza Aziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica*

¹² *"Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili".*

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto (che testualmente recita: 'I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.').

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.'

4.8 Procedura di utilizzo dei Contratti di Lavoro Occasionale

Per usufruire del Contratto di Lavoro Occasionale sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto del datore di lavoro e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.

4.8.1 Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali).

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l'Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall'Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all'Iban, l'INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

4.8.2 Comunicazioni relative al contratto di Prestazioni Occasionali

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di 'contact center' messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

- a) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;
- b) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
- c) la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le

funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, potrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

4.9 – Regimi particolari – Pubblica Amministrazione

Le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'art. 54 -bis del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4.10 Trattamento fiscale e per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Le disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54 - bis del decreto legge in oggetto, non hanno apportato modifiche circa il trattamento fiscale dei compensi percepiti attraverso il Libretto Famiglia e il contratto di lavoro occasionale. Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:

- sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF (ma sono ricompresi nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche ISEE);
- non rilevano ai fini della permanenza nello "status" di disoccupato: non modificano perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi di disoccupazione, gestiti presso i Centri per l'Impiego;
- secondo la nuova formulazione dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4.11 - La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

- versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
 - per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA";
 - per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;

- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

4.12 - La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell'avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

4.13 - Pagamento da parte del Fondo

Il contributo sarà erogato su presentazione di idonea documentazione di spesa¹³ alla rispettiva Commissione di Valutazione presso la Caritas Diocesana. Su richiesta dell'ente proponente potrà essere autorizzato il pagamento del contributo in due tranches: la prima in via anticipata dopo l'avvio dell'iniziativa e la seconda sulla base dell'andamento del progetto e sulla scorta dell'effettivo utilizzo delle somme versate e da versare, sempre su presentazione di giustificativi di spesa. Casi particolari potranno essere autorizzati dai Comitati di Indirizzo.

4.14 - Monitoraggio

A conclusione dell'iniziativa, gli enti proponenti ovvero gli enti committenti, dovranno inoltrare al Fondo una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali

¹³ Documentazione che dovrà essere allegata all'apposito modulo di rendicontazione disponibile fra i 'documenti' del Portale Servizi della Fondazione. Si ricorda in particolare la presentazione da parte degli utilizzatori della videata del prospetto del 'PORTAFOGLIO ELETTRONICO' con l'indicazione dei pagamenti avvenuti in favore dei prestatori, prospetto che è disponibile nella piattaforma informatica INPS riservata agli utilizzatori del lavoro accessorio. Allegare inoltre copia della trasmissione telematica all'INPS della dichiarazione di inizio attività.

criticità riscontrate e i punti di forza. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale Servizi della Fondazione.

Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari dello Sportello.

Allegato 5

Prestazione Occasionale (PrestO) – Libretto Famiglia

Riferimento legislativo: decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

5.1 - Nuovo quadro normativo

Le nuove disposizioni normative, in vigore dal 10 luglio 2017, consentono la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presentano profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell'art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- d) per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 - art. 54-bis, comma 1, le. a);
- e) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro, compensi di importo complessivamente non superiore € 5.000 - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- f) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo datore di lavoro, compensi di importo non superiore a € 2.500 - art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi netti percepiti dal prestatore di lavoro.

Deroghe

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun datore di lavoro con riguardo alla totalità dei prestatori di lavoro – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 54-bis, riferiti a ciascun singolo prestatore di lavoro, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.¹⁴

¹⁴ Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In altre parole, gli utilizzatori (datori di lavoro) potranno, con riferimento alla totalità dei prestatori, erogare compensi netti fino a € 6.666 (corrispondenti a lordi € 8.332 per il 'Libretto Famiglia' e a lordi 9.199 per i 'Contratti di Lavoro Occasionale') se i prestatori rientrano tutti nelle categorie di cui sopra, fermo restando che ciascun prestatore non potrà ricevere da ciascun utilizzatore più di € 2.500 netti annui. L'impiego di prestatori appartenenti alle categorie particolari in discorso, consente quindi agli utilizzatori di aumentare solamente il plafond disponibile per il lavoro occasionale, ma non il compenso erogabile in favore del singolo prestatore.

5.2 - Ambito di intervento del Fondo

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Trattandosi di uno strumento che non ha finalità di inserimento lavorativo stabile del beneficiario, il Libretto Famiglia andrà limitato ai datori di lavoro, persone fisiche, che presentino alcuni disagi (per esempio necessitino di assistenza in favore di persone che abbiano particolari handicap, oppure siano anziani, disabili, ecc.) nonché ai prestatori di lavoro, pure in situazione di disagio, per i quali non sia stato possibile proporre altre attività di inserimento lavorativo (a causa, ad esempio, di disabilità o dipendenze di vario genere o a causa dell'impossibilità di mantenere gli impegni relativi all'avvio di un rapporto di lavoro, ecc.).

Si potrà soprassedere alle condizioni di cui sopra qualora il datore di lavoro, persona fisica, manifesti la disponibilità, al termine del percorso previsto dal Libretto Famiglia, di assumere il prestatore di lavoro con contratto di lavoro domestico (vedi fac-simile di dichiarazione disponibile nei in 'Documenti' del portale <https://live2017.fondazionecariparo.com> (clicca qui per vedere l'elenco dei documenti disponibili).

I datori di lavoro preciseranno nella manifestazione di interesse la tipologia di lavoro/servizio cui sarà adibito il prestatore e, se possibile, allegheranno copia del certificato ISEE della famiglia.

Il Fondo sostiene i progetti che prevedono prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia entro i massimali di legge attualmente stabiliti.

Al riguardo si precisa che il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

5.3 - Importo del contributo del Fondo

Sempre considerati i limiti di legge e premesso quanto indicato dalla normativa di cui al punto 1.2, l'importo massimo di contributo a carico del Fondo per singolo prestatore di lavoro è di € 2.500; lo stesso contributo non potrà essere maggiore dell'80% del valore nominale dei compensi per il contratto di Libretto Famiglia in favore del prestatore di lavoro.

Si noti che attualmente il contributo massimo a carico del Fondo corrisponde all'importo massimo di compensi netti percepibili da ciascun prestatore di lavoro da uno stesso datore di lavoro.

Pertanto l'importo massimo del valore nominale del compenso in favore di uno stesso prestatore di lavoro non potrà essere superiore a € 3.125 e le manifestazioni di interesse di ciascun datore di lavoro non potranno superare complessivamente € 6.250.

Peraltro, qualora i prestatori rientrino nelle categorie 1,2,3 e 4 di cui al punto 5.1, le manifestazioni di interesse della specie presentate da ciascun utilizzatore non potranno superare € 8.332.

L'importo minimo del contributo del Fondo in favore di uno stesso prestatore di norma non potrà essere inferiore a € 1.000.

Esempio (prestatori non appartenenti alle categorie particolari):

- importo massimale manifestazione di interesse	€ 6.250
- importo massimo di contributo del Fondo	€ 5.000
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 1.250

- quota % di finanziamento del Fondo	80%
- quota % a carico utilizzatore	20%

Esempio (3 prestatori appartenenti alle categorie particolari):

- importo massimo manifestazione di interesse	€ 8.332
- importo massimo di contributo del Fondo (se suddiviso equamente, max 2.222 euro per persona)	€ 6.665
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 1.667
- quota % di finanziamento del Fondo (inferiore al max previsto)	80%
- quota % a carico utilizzatore	20%

Esempio (2 prestatori appartenenti alle categorie particolari + 1 non appartenente)

- importo massimo manifestazione di interesse	€ 7.812
- importo massimo di contributo del Fondo (max 2.500 euro per i due prestatori categorie particolari e max 1.250 euro per il terzo)	€ 6.249
- importo minimo a carico utilizzatore	€ 1.563
- quota % di finanziamento del Fondo	80%
- quota % a carico ente proponente	20%

I contributi erogati dal Fondo sono destinati esclusivamente all'acquisto dei titoli di pagamento del Libretto Famiglia. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.

5.4 - Destinatari

Disoccupati in situazione di disagio le cui condizioni economiche e sociali, tenuto conto anche del contesto familiare, siano state valutate meritevoli di sostegno dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente (cfr. al riguardo l'art. 6 del presente documento).

5.5 - Le attività previste

Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Per l'utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici.

5.6 - Alcune limitazioni per gli utilizzatori e i diritti degli utilizzatori

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Analogo divieto opera nel caso in cui il datore di lavoro abbia avuto con il lavoratore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3)¹⁵.

¹⁵ Art 7 - Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8 - Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

È inoltre previsto, al comma 20 dell'art. 54-bis, che in caso di superamento, da parte di un datore di lavoro diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto. In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (LF e Cpo) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore di lavoro all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.

5.7 - Le assicurazioni sociali obbligatorie

Il prestatore di lavoro ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico del datore di lavoro e sono stabiliti nelle misure indicate, con riguardo al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale.

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore di lavoro contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore di lavoro medesimo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Art. 9- Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore di lavoro, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹⁶.

5.8 - Procedura di utilizzo dei Libretti Famiglia

Per usufruire del libretto famiglia sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dai datori di lavoro e dai prestatori di lavoro, anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto del datore di lavoro e/o del prestatore di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.

5.8.1 Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, prestatori di lavoro e datori di lavoro devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali).

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

All'atto della registrazione, i datori di lavoro e i prestatori di lavoro forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore di lavoro ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al lavoratore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore di lavoro non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore di lavoro, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l'Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore di lavoro. Pertanto, il prestatore di lavoro è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall'Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all'Iban, l'INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore di lavoro.

¹⁶ "Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili".

In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore di lavoro e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore di lavoro.

Poste Italiane trasmette al prestatore di lavoro una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di lavoro di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

5.8.2 Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- i dati identificativi del prestatore di lavoro;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l'ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro, il prestatore di lavoro riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

L'INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore di lavoro all'atto della registrazione.

5.9 - Trattamento fiscale e per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Le disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54 - bis del decreto legge in oggetto, non hanno apportato modifiche circa il trattamento fiscale dei compensi percepiti attraverso il Libretto Famiglia e il contratto di lavoro occasionale. Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:

- sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF (ma sono ricompresi nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche ISEE);
- non rilevano ai fini della permanenza nello "status" di disoccupato: non modificano perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi di disoccupazione, gestiti presso i Centri per l'Impiego;
- secondo la nuova formulazione dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003, comma 4, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si ricorda, infine, che, a partire dal mese di gennaio 2018, attraverso il Libretto Famiglia si potrà acquistare il voucher 'babysitting' ed erogare il contributo – istituito con la riforma 'Fornero' – Bonus 'babysitting', oppure per pagare gli asili nido pubblici o privati accreditati.

5.10 – La Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori (valida anche per il contratto di lavoro occasionale)

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che il datore di lavoro (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore di lavoro, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

- versamento a mezzo modello F24-Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi del datore di lavoro e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
 - per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA";

- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore.

È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24-EP;

- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di 'Agid' e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali del datore di lavoro (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dal datore di lavoro. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale del datore di lavoro.

5.11 – La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori di lavoro (valida anche per i Contratti di Lavoro Occasionale)

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore di lavoro riceverà notifica dell'avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.

Il compenso al prestatore di lavoro verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore di lavoro potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dei datori di lavoro, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore di lavoro avviene, come già detto:

1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore di lavoro e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore di lavoro una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di lavoro di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

5.12 - Pagamento da parte del Fondo

Il contributo sarà erogato ai datori di lavoro su presentazione di idonea documentazione di spesa¹⁷ alla rispettiva Commissione di Valutazione presso la Caritas Diocesana. Su richiesta del datore di lavoro, potrà essere autorizzato il pagamento del contributo in due tranches: la prima in via anticipata dopo l'avvio

¹⁷ Documentazione che dovrà essere allegata all'apposito modulo di rendicontazione disponibile fra i 'documenti' del Portale Servizi della Fondazione. Si ricorda in particolare la presentazione da parte degli utilizzatori della videata del prospetto del 'PORTAFOGLIO ELETTRONICO' con l'indicazione dei pagamenti avvenuti in favore dei prestatori, prospetto che è disponibile nella piattaforma informatica INPS riservata agli utilizzatori del lavoro accessorio. Allegare inoltre copia della trasmissione telematica all'INPS della dichiarazione di inizio attività.

dell'iniziativa e la seconda sulla base dell'andamento del progetto e sulla scorta dell'effettivo utilizzo delle somme versate e da versare, sempre su presentazione di giustificativi di spesa. Casi particolari potranno essere autorizzati dai Comitati di Indirizzo.

5.13 - Monitoraggio

A conclusione dell'iniziativa, gli enti proponenti ovvero gli enti committenti, dovranno inoltrare al Fondo una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori di lavoro, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale Servizi della Fondazione.

I volontari dello Sportello di Solidarietà per il Lavoro potranno effettuare il monitoraggio del progetto e le verifiche sul luogo di lavoro.

Altri progetti in convenzione

6.1 Premessa

Nel 2017/2018 il Fondo intende contribuire ad accrescere la capacità degli attori territoriali a promuovere sperimentazioni sostenibili di *welfare* generativo che sappiano attivare risposte efficaci in termini di nuova occupazione e che, al contempo, siano in grado di innescare processi partecipati con il coinvolgimento della società e dei cittadini.

Sarà pertanto possibile, per tutti gli enti del territorio, associazioni di categoria, enti autorizzati alla formazione e all'intermediazione del lavoro, agli enti pubblici, presentare progetti di lavoro in collaborazione con altri soggetti collegati in 'rete', che abbiano finalità solidaristiche, di coesione sociale e/o per la realizzazione di beni e servizi di utilità sociale, ovvero progetti che, in senso più ampio, contribuiscano allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, utilizzando uno o più strumenti di inserimento lavorativo per i beneficiari individuati dagli Sportelli di solidarietà per il Lavoro.

Rientrano nella presente operatività anche i progetti a valere sul protocollo siglato tra i Comitati del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro e la Regione del Veneto per la realizzazione di interventi di politica attiva e sostegno al reddito per persone in situazione di disagio nell'area di riferimento del Fondo. (cfr. deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 15/3/2016 e allegato protocollo d'intesa).¹⁸

Si sottolinea che gli 'Altri progetti in convenzione' (nonché i 'Corsi di Formazione'), per diventare operativi, devono essere preventivamente esaminati e approvati dai rispettivi Comitati di Indirizzo, fermo restando che le richieste di sostegno di coloro che vi parteciperanno devono essere approvate dalle rispettive Commissioni di Valutazione prima dell'avvio del progetto di lavoro.

6.1.1 Alcuni criteri di priorità

Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti di lavoro finalizzati a:

- favorire l'autonomia e l'inclusione socio-lavorativa dei destinatari;
- rendere attivi i beneficiari, in un'ottica di promozione e responsabilizzazione della persona e di restituzione alla collettività di quanto ottenuto;
- rafforzare i legami, investendo su processi di mutuo-aiuto e promuovendo la partecipazione della società civile nella ricerca delle soluzioni;
- generare consenso e rinsaldare i legami tra le persone, stabilire nuove alleanze con il mondo del volontariato e stimolare i processi di aggregazione sociale e di sviluppo di reti tra individui e famiglie, affinché la prima forma di tutela e di protezione venga proprio dal rafforzamento del tessuto delle comunità.

6.1.2 Alcuni esempi

¹⁸ L'accordo raggiunto con la Regione Veneto è destinato a finanziare interventi di politica attiva ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 29/6/2015 e della successiva deliberazione n. 2021 del 23/12/2015. Si tratta di interventi mirati ad una rapida ricollocazione lavorativa di cittadini disoccupati, in particolare con oltre 50 anni di età, maggiormente esposti alla vulnerabilità di ingresso e reingresso nel mondo del lavoro. Le citate direttive regionali, in buona sostanza, si rivolgono allo stesso 'target' di disoccupati che di norma viene impiegato per realizzare lavori di pubblica utilità. Esse prevedono, da un lato, un intervento importante per la formazione mirata e funzionale all'inserimento lavorativo dei beneficiari (la durata della formazione varia da 34 a 874 ore a seconda delle esigenze e la partecipazione ai corsi è premiata con un compenso da 3 a 6 €/ora) e, dall'altro lato, il finanziamento, per importi peraltro modesti (€ 200/mese per quattro mesi) di parte dei successivi tirocini extracurricolari. Mediamente l'intervento regionale per persona è di ca. € 5.000. L'accordo in buona sostanza prevede:

- la Regione mette a disposizione la propria struttura e le risorse stanziare per sostenere i progetti della specie che devono essere presentati da enti accreditati per i servizi al lavoro o per la formazione superiore;
- il Fondo si impegna a integrare i fondi regionali, per i soli disoccupati di Padova e Rovigo in situazione di disagio socio-economico e sempre nell'ambito dello stanziamento di € 1 milione della Fondazione. Il sostegno si concentrerà sulle indennità di tirocinio (o Borse Lavoro), aumentando le stesse fino ad € 5 per ora, come previsto dalle Linee Guida del Fondo stesso.

Il Fondo potrà sostenere, a titolo esemplificativo:

- progetti di accompagnamento al lavoro finalizzati a fornire servizi di assistenza agli anziani, ai disabili, di cura ed educazione di bambini, con particolare attenzione per famiglie in situazione di disagio;
- progetti per l'attivazione di job center per promuovere una rete di sostegno e di accompagnamento al lavoro per coloro che hanno presentato richiesta di sostegno al Fondo da tempo ma non hanno ancora trovato occasioni di impiego;
- progetti di welfare sociale in grado di mobilitare risorse pubbliche e private funzionali a raggiungere non solo obiettivi di coesione sociale e di benefici per la collettività, ma volti in particolare a privilegiare il tema del 'lavoro', riconoscendone l'importanza per lo sviluppo umano delle persone. In quest'ottica sono favoriti sistemi coordinati di interventi e servizi per l'inclusione attiva. Oltre ai percorsi di accompagnamento al lavoro, è possibile prevedere percorsi di formazione, di sostegno all'instaurazione di rapporti di lavoro nonché di supporto all'avvio di nuove attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.

6.2 Possibili fasi

Il Fondo ricercherà di garantire servizi di supporto all'implementazione dei progetti della specie, mettendo a disposizione la propria struttura per il perfezionamento di idee progettuali che rispettino i criteri di cui sopra.

Potrà pertanto essere presentata al Comitato di Indirizzo competente, in via preliminare, un'ipotesi di progetto che verrà sviluppata successivamente all'esame della stessa da parte del Comitato di Indirizzo.

Le ipotesi progettuali potrebbero pertanto beneficiare di un percorso di accompagnamento per facilitare nuove sinergie con attori non convenzionali e piani di *fundraising* anche al fine di rendere sostenibili gli interventi.

6.3 Destinatari

Disoccupati in situazione di disagio le cui condizioni economiche e sociali, tenuto conto anche del contesto familiare, siano state valutate meritevoli di sostegno dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente (cfr. al riguardo l'art. 6 del presente documento).

6.4 Ammontare dei contributi concedibili

Il Comitato di Indirizzo valuterà di volta in volta l'importo massimo di contributo a carico del Fondo, tenendo conto dell'importo messo a disposizione dell'ente proponente, di terzi, della vastità dell'area territoriale interessata e degli impegni, anche sotto forma di risorse umane e organizzative, profusi dai partners per la realizzazione del progetto.

6.5 Presentazione dei progetti di intervento

I progetti dovranno essere presentati al Fondo compilando gli appositi campi della procedura 'Manifestazione di interesse', 'Altri progetti in convenzione'. Dovranno essere definiti in dettaglio:

- le caratteristiche e modalità dell'intervento;
- la tipologia e quantità del personale da impiegare;
- i tempi di realizzazione;
- i costi (con indicazione del costo complessivo del progetto, del costo complessivo del personale utilizzato e del contributo richiesto).

Alla manifestazione di interesse andrà allegato il progetto dell'ente proponente in formato elettronico (che riporti la firma del legale rappresentante). In alternativa, il progetto in formato cartaceo dovrà essere inviato, rispettivamente:

- al Comitato di Indirizzo Area Chiesa di Padova, c/o la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Duomo 14, 35141 Padova, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it;
- al Comitato di Indirizzo Area Diocesi di Adria-Rovigo, c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 47, 45100 Rovigo, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it;
- al Comitato di Indirizzo Area Diocesi di Chioggia, c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 47, 45100 Rovigo, ovvero all'indirizzo mail coordinamento@fssl.it.

6.6 Modalità di realizzazione dei progetti

I lavoratori da coinvolgere nel progetto sono individuati dal soggetto proponente, avvalendosi della collaborazione dei volontari degli Sportelli e degli enti partecipanti al Fondo.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, vi sia la necessità di sostituire alcuni lavoratori coinvolti inizialmente, è sufficiente una comunicazione scritta alla Commissione di Valutazione, ricordando che per i nuovi richiedenti dovrà essere compilata la consueta domanda individuale da parte degli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro, domanda che pertanto dovrà seguire il normale iter procedurale relativo alle successive fasi di valutazione e di approvazione.

6.7 Modalità di inserimento lavorativo

L'inserimento lavorativo potrà avvenire esclusivamente mediante una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il Contratto di Prestazione Occasionale o il tirocinio formativo. In quest'ultimo caso al tirocinante deve essere corrisposta una borsa lavoro non inferiore alle misure minime stabilite dalla vigente normativa regionale.

6.8 Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo avverrà sempre in favore dell'ente proponente, su presentazione di documentazione di spesa alla rispettiva Commissione di Valutazione del Fondo presso la Caritas diocesana.

Può essere richiesta un'anticipazione del contributo, dietro presentazione di idonea documentazione che attesta che il soggetto proponente ha già sostenuto il 50% dei costi del progetto.

Il rendiconto di spesa deve essere presentato, a cura del soggetto proponente, al termine del progetto. Per quanto riguarda la rendicontazione del costo del lavoro, è necessario che il soggetto proponente trasmetta una dichiarazione prodotta dal soggetto attuatore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente per ciascun lavoratore il costo retributivo mensile, gli oneri versati a carico del datore di lavoro e la maggiorazione per i costi indiretti nonché le ulteriori spese sostenute.

In caso di rapporto di lavoro a termine (tempo determinato o collaborazione a progetto), oltre alla suddetta dichiarazione, occorre trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori coinvolti nel progetto.

In caso di tirocinio, oltre alla suddetta dichiarazione, è necessario presentare copia dei prospetti 'borsa lavoro' dei tirocinanti coinvolti.

In caso di prestazioni occasionale, dovrà essere inviata la videata del 'Portafoglio Elettronico' del portale INPS dedicato alle Prestazioni Occasionali, cui l'utilizzatore accede con le proprie credenziali con l'elenco delle prestazioni occasionali dei lavoratori coinvolti nel progetto, oltre alla documentazione prevista dall'apposito modulo 'rendicontazione Voucher' disponibile fra i 'documenti' del Portale Servizi della Fondazione.

Per gli altri costi dovrà essere presentata la relativa documentazione di spesa.

Nel caso in cui dai conteggi effettuati sul materiale trasmesso ai fini della rendicontazione, risulti che l'importo del contributo sia inferiore rispetto alla cifra inizialmente impegnata, verrà liquidata la quota spettante e verrà disimpegnata la relativa differenza. Nel caso in cui, invece, dai conteggi effettuati, risulti che l'importo del contributo richiesto sia superiore rispetto alla cifra inizialmente impegnata, non si potrà in alcun caso procedere con una liquidazione di risorse superiore all'impegno.

6.9 Monitoraggio e verifica

A conclusione dell'iniziativa l'ente proponente inoltrerà al Fondo, per il tramite della provincia di riferimento, anche una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale Servizi della Fondazione.

Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari degli Sportelli.

6.10 Attestati di riconoscimento

Si conferma che i Comuni di Indirizzo, anche su proposta delle province di riferimento, rilasceranno agli enti proponenti, che si sono contraddistinti per il particolare impegno nel dar seguito alle attività connesse al Fondo e, in particolare, nel trasformare i progetti di lavoro in regolari e stabili contratti di lavoro, **uno speciale**

attestato di riconoscimento, con rilevanza anche formale per aver partecipato a progetti di elevata responsabilità sociale.